

Rassegna sindacale e previdenziale del 24 febbraio

a cura di Massimo Pipino

- 1) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Determinazione, per l'anno 2011, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 39**
- 2) Accordo nazionale 13 dicembre 2010 (Progetto 16 Ore-MICS) - Accordo nazionale 10 gennaio 2011 (EET)**
- 3) Gli ispettori di vigilanza INPS e la redazione del verbale unico**
- 4) Prorogato ancora il regime transitorio per i neocomunitari**
- 6) Compilazione del flusso Uniemens - Nuove modalità di gestione e comunicazione dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che possono dar luogo ad integrazione salariale - Nuove modalità di esposizione delle giornate di lavoro prestate ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti**
- 7) INPS – Nuovi valori dal 1° Gennaio 2011: Minimale e massimale contributivo; Livello di reddito ai fini dell'applicazione dell'aliquota aggiuntiva 1%; Maternità obbligatoria importo a carico dello Stato; Lavoratori spedalizzati**
- 8) INPS – Nuovi valori 1° Gennaio 2011: Importo massimale Cassa Integrazione Guadagni**
- 9) Distacco - Svolgimento dell'attività lavorativa in luogo diverso dalla sede del distaccatario**
- 10) Condotta antisindacale - Inottemperanza a decreto del giudice - Poteri del personale ispettivo**
- 11) Istanza di interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/04 - Ammissibilità dilazione sanzioni amministrative provenienti da verbale di accertamento di illecito amministrativo**
- 12) Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, di disoccupazione e importo dell'assegno per attività socialmente utili, relativi all'anno 2011**
- 13) Compilazione del flusso Uniemens - Nuove modalità di gestione e comunicazione dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che possono dar luogo ad integrazione salariale - Nuove modalità di esposizione delle giornate di lavoro prestate ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti**

- 1) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Determinazione, per l'anno 2011, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 39**

Si provvede a comunicare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 3 dicembre 2010, con il quale sono state individuate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni

obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente. Le predette retribuzioni, come specificato all'Art. 1 Decreto, si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2011 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2011

2) Accordo nazionale 13 dicembre 2010 (Progetto 16 Ore-MICS) - Accordo nazionale 10 gennaio 2011 (EET)

Si riportano, in allegato, gli accordi nazionali relativi al Progetto 16 Ore-MICS e alla conferma del particolare regime agevolativo per gli importi dell'elemento economico territoriale per il 2010 siglati, rispettivamente, il 13 dicembre 2010 e il 10 gennaio 2011. Con la sottoscrizione del primo accordo le parti sociali hanno approvato il Progetto strutturale 16 Ore-MICS definito dal Formedil e demandato all'ente nazionale l'avvio della necessaria collaborazione tecnica con il Ministero del lavoro, l'Inail e la Conferenza Stato-Regioni affinché tale progetto possa essere assunto come contributo specifico per il settore edile ai fini della legislazione sulla sicurezza.

Con il secondo accordo, alla luce dell'attuale crisi economica e dell'andamento negativo della produzione registrato in tutti i settori anche nel 2010, vengono confermate le disposizioni dell'accordo nazionale del 18 dicembre 2009 e, pertanto, le parti si danno atto che, ai fini contributivi e fiscali, gli importi dell'Eet per l'anno 2010 risultano rispondenti alla normativa vigente.

Per completezza di informazione, si segnala che, a breve, non appena sottoscritto da tutte le parti sociali interessate, sarà diramato l'accordo nazionale relativo all'approvazione del progetto del Formedil in materia di Apprendistato

Le parti sociali del settore delle costruzioni

**ANCE, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI,
FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM, FEDERLAVORO E SERVIZI, CONFOPERATIVE, AGCI,
LEGA COOPERATIVE ANCP L**

esaminato

il progetto strutturale Formedil denominato "16ore-MICS Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza" approvato nella seduta del Consiglio d'Amministrazione del Formedil del 16 giugno 2010 e presentato alle parti sociali il 13 luglio 2010;

preso atto

che tale progetto risponde alle previsioni contenute nei contratti nazionali di settore, secondo cui "...E' affidato al Formedil la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti, ai sensi del D.Lgs. n. 106/09...";

concordata

la necessità di portare a sistema e rendere qualitativamente omogenee e standardizzate, al fine di favorirne la certificabilità e la registrazione sul Libretto personale di formazione professionale edile, le attività di formazione professionale attinenti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;

approvano


gli obiettivi, i criteri ispiratori e le scelte formative del progetto "16ore-MICS Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza"

e


demandano al Formedil

di avviare la necessaria collaborazione tecnica con Ministero del Lavoro, INAIL e Conferenza Stato-Regioni, affinché le linee ispiratrici e gli elaborati tecnici del progetto "16 ore – MICS" possano essere assunti quali contributi specifici per il settore delle costruzioni, in sede dei lavori che la Conferenza Stato-Regioni dovrà svolgere ai sensi degli artt. 34, 37 e 73 del D.lgs. n. 81/08 e s.m..


Roma, 13/12/2010

ANCE


FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Addì 10 gennaio 2011, in Roma

L'ANCE

L'ANCPL LEGACOOP, la FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, la PSL AGCI

L'ANIEM-CONFAPI

L'ANAEP A CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE CASARTIGIANI, la CLAAI

la FENEAL UIL, la FILCA CISL e la FILLEA CGIL,

considerato il perdurare dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese e il conseguente andamento negativo in termini di produttività anche per l'anno 2010 in tutti i settori, compreso quello edile,


confermano quanto contenuto nell'accordo nazionale 18 dicembre 2009

e pertanto convengono


che gli importi dell'elemento economico territoriale riconosciuti per l'anno 2010 presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale.

Letto, confermato e sottoscritto.


ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI




ANAEP A CONFARTIGIANATO




CNA COSTRUZIONI




FIAE CASARTIGIANI




CLAAI




ANCPL-LEGACOOP



FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE




PSL AGCI




ANIEM CONFAPI



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL



Dall'INPS sono giunte le disposizioni operative per la redazione del verbale unico di accertamento e notificazione al fine di diffidare e contestare le violazioni amministrative commesse dai datori di lavoro (messaggio n. 2322 del 2011). Il Collegato Lavoro - legge n. 183 del 2010 - ha con gli articoli 4 (Misure contro il lavoro sommerso) e 33 (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica) completamente innovato il modo di operare degli ispettori di vigilanza dell'INPS. Con riferimento all'articolo 33, il personale ispettivo dovrà diffidare e contestare le violazioni amministrative riscontrate, utilizzando il verbale unico di accertamento e notificazione, anche relativamente agli accertamenti non conclusi entro il 24/11/2010 (data di entrata in vigore della legge n. 183/2010). L'INPS in una precedente circolare (n. 157 del 2010) ha ribadito che la competenza ad irrogare la massimizzazione di cui all'art. 4, decorrente dalla data del 24/11/2010, è riferita anche agli illeciti commessi prima di tale data purché proseguiti oltre tale data, mentre nulla ha detto in ordine a quanto disciplinato dall'art. 33. In conseguenza di ciò, con il recente messaggio n. 2322 del 2011, l'INPS autorizza il proprio corpo ispettivo ad utilizzare, quale verbale unico di accertamento e notificazione, un modulo cartaceo, redatto in formato word sulla falsariga di quello predisposto per fini didattici (simile a quello in uso presso e DD. PP. LL.). Per le fasi che precedono la stesura del verbale, gli ispettori dovranno continuare ad utilizzare la procedura attuale, attenendosi al documento conclusivo come da facsimile allegato al materiale didattico rilasciato per il corso di formazione. Al fine di non pregiudicare la legittimità dell'azione ispettiva e di garantire l'uniformità dei comportamenti su tutto il territorio italiano nel citato messaggio sono indicate le seguenti fasi operative tracciate in conformità alla normativa di riferimento.

In particolare, l'Ispettore dovrà:

- acquisire tutte le notizie utili alla redazione del verbale, adoperando la procedura attualmente residente sul proprio personal computer;
- produrre il documento word del verbale in fase di stampa, sul quale apporrà tutte le modifiche necessarie per renderlo conforme al verbale unico di accertamento e notificazione così come rilasciato dalla D.C. Formazione;
- avere cura di inserire nella prima pagina le notizie in riferimento al trasgressore e agli eventuali obbligati in solido nonché i dati relativi alla persona presente all'accesso ispettivo, al professionista e al contratto di lavoro applicato;
- indicare nelle sezioni “diffida”, “diffida ora per allora” e “illecito amministrativo”, le norme violate e sanzionatorie con relativa motivazione, utilizzando l'**allegato 1 per gli illeciti diffidabili**

SEZIONE I/A DIFFIDA EX ART.13 D.LGS 124/2004

NOTIFICAZIONE D'ILLECITO AMMINISTRATIVO EX ART. 14 L.689/81

NORMA VIOLATA	IPOTESI DELLA VIOLAZIONE	NORMA SANZIONATORIA	LIMITI DELLE SANZIONI GIA' AUMENTATI EX ARTT. 113 E 114 L.	SANZIONI IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI DIFFIDA D.LGS. 124/04
---------------	--------------------------	---------------------	--	----------------------------	--------------------------------

		689/81				
		MINIMO	MASSIMO			
art. 3, comma 3, legge n.73 del 23.4.2002, come modificato dall'art. 4, comma 1, legge del 4.11.2010 n.183	Ha impiegato lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro	art. 3, comma 3, legge n.73 del 23.4.2002, come modificato dall'art. 4, comma 1, legge del 4.11.2010 n.183	€ 1.500 + € 150 x ogni giorno effettivo di lavoro	€ 12.000	€ 3.000 x n. lavoratori irregolari + € 50 x gg. effettivi di lavoro	€ 1.500 x n. lavoratori irregolari + € 37,5 x gg. effettivi di lavoro
Perché ha avviato al lavoro/occupato a lavoro senza inviare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro i lavoratori subordinati di seguito elencati: Mario Rossi nato ail... avviato al lavoro/occupato al lavoro dal...../dal.....al..... per n°.....giornate di effettivo lavoro.						
art. 3, comma 3, legge n.73 del 23.4.2002, come modificato dall'art. 4, comma 1, legge del 4.11.2010 n.183	Ha impiegato prima della regolare assunzione lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro	art. 3, comma 3, legge n.73 del 23.4.2002, come modificato dall'art. 4, comma 1, legge del 4.11.2010 n.183	€ 1.000 + € 30 x ogni giorno effettivo di lavoro	€ 8.000	€ 2.000 x n. lavoratori irregolari + € 10 x gg. effettivi di lavoro	€ 1.000 x n. lavoratori irregolari + € 7,5 x gg. effettivi di lavoro
Perché ha occupato a lavoro prima della regolare assunzione senza inviare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro i lavoratori subordinati di seguito elencati: Mario Rossi nato ail... occupato al lavoro dal.....al..... per n°.....giornate di effettivo lavoro.						
art. 39 comma 1 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/2008, n. 133	non ha istituito e tenuto il libro unico del lavoro o abbia messo in uso un libro unico del lavoro senza rispettare i sistemi di tenuta previsti	art. 39 comma 6 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/2008, n. 133	€ 500	€ 2.500	€ 833	€ 500
Perché non ha istituito il Libro unico del Lavoro; Perché ha posto in uso un Libro Unico del lavoro senza rispettare i sistemi di tenuta previsti.						
art. 39	ha omesso di	art. 39 comma 7	€ 150	€ 1.500	€ 300	€ 150

comma 1 e 2 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni , nella L. 21/08/2008, n. 133 (violazione riferita a non più di dieci lavoratori)	effettuare le prescritte registrazioni nel libro unico del lavoro	D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/2008, n. 133				
Perché non ha registrato sul Libro Unico del Lavoro le retribuzioni spettanti ai lavoratori di seguito indicati:..... per i mesi dal.....al....., determinando differenti trattamenti retributivi/previdenziali/fiscali						
art. 39 comma 1 e 2 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni , nella L. 21/08/2008, n. 133 (violazione riferita a più di dieci lavoratori)	ha ommesso di effettuare le prescritte registrazioni nel libro unico del lavoro	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/2008, n. 133	€ 500	€ 3.000	€ 1.000	€ 500
Perché non ha registrato sul Libro Unico del Lavoro le retribuzioni spettanti ai lavoratori di seguito indicati: per i mesi dal.....al....., determinando differenti trattamenti retributivi/previdenziali/fiscali						
art. 39 comma 3 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni , nella L. 21/08/2008, n. 133 (violazione riferita a non più di dieci	non ha effettuato le scritturazioni obbligatorie previste sul libro unico del lavoro entro il giorno 16 del mese successivo	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/2008, n. 133	€ 100	€ 600	€ 200	€ 100

lavoratori)						
Perché non ha effettuato le scritturazioni obbligatorie previste sul libro unico del lavoro entro il giorno 16 del mese successivo relativamente ai lavoratori di seguito indicati: per i mesi dal.....al....						
art. 39 comma 3 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/2008, n. 133 (violazione riferita a più di dieci lavoratori)	non ha effettuato le scritturazioni obbligatorie previste sul libro unico del lavoro entro il giorno 16 del mese successivo	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/2008, n. 133	€ 150	€ 1.500	€ 300	€ 150
artt. 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 33 e 37 del D.P.R. 30/5/1955, n. 797 nel testo modificato dalla L. 17/10/1981 n. 1038 art. 2 D.L. 13/3/1988 n. 69	non ha corrisposto gli assegni familiari ai lavoratori aventi diritto	art. 82, 2° c., D.P.R. n. 797/55. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 515	€ 5160	€ 1030	€ 515
Perché non ha corrisposto gli assegni familiari ai lavoratori aventi diritto di seguito indicati: per i mesi dal....al....						
artt. 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 33 e 37 del D.P.R. 30/5/1955, n. 797 nel testo modificato dalla L. 17/10/1981 n. 1038 art. 2 D.L. 13/3/1988 n.	ha corrisposto con ritardo gli assegni familiari agli aventi diritto (in questo caso sarà sempre dovuta la sanzione minima ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo 124/04	art. 82, 2° c., D.P.R. n. 797/55. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 515	€ 5160	€ 1030	€ 515

69	per inadempimento tardivo ma sanato spontaneamente)					
Perché ha corrisposto con ritardo gli assegni familiari ai lavoratori aventi diritto di seguito indicati:.....per i mesi dal.....al.....						
15, 16, 17, 18, 33 e 37 del D.P.R. 30/5/1955, n. 797 nel testo modificato dalla L. 17/10/ artt. 1, 2, 4, 14, 1981 n. 1038 art. 2 D.L. 13/3/1988 n. 69	ha corrisposto in misura inferiore gli assegni familiari ai lavoratori aventi diritto	art. 82, 2° c., D.P.R. n. 797/55. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 515	€ 5160	€ 1030	€ 515
Perché ha corrisposto in misura inferiore gli assegni familiari ai lavoratori aventi diritto di seguito indicati: Per i mesi dal.....al.....						
art. 1, 1° c., D.L. 683/79 - L. 33/80	non ha corrisposto al lavoratore l'indennità giornaliera di malattia e di maternità entro i termini stabiliti	art. 1, 10° c., D.L. 663/79 e L. 33/80. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	-----	€ 125 per ogni dipendente	€ 42 Per ogni dipendente	€ 31 per ogni dipendente
Perché non ha corrisposto al lavoratore l'indennità giornaliera di malattia e di maternità entro i termini stabiliti ai lavoratori di seguito indicati: per i mesi dalal.....						
art. 8, 4° c., D.L. 463/83 - L. 638/83	ha ommesso di comunicare la qualifica di pensionato di invalidità del lavoratore	art. 8, 4° c., D.L. 463/83 conv. con L. 638/83. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	-----	€ 2580 per ogni dipendente	€ 860 per ogni dipendente	€ 645 per ogni dipendente
Perché ha ommesso di comunicare la qualifica di pensionato di invalidità del lavoratore						
Art. 1, 1° e 4° c., D.L. 352/6.7.78	ha ommesso di comunicare il numero del	art. 1°, c. 4, D.L. 352/6.7.78, conv. L. 487 del 4.7.78.	-----	€ 125 Per ogni dipendente	€ 42 per ogni dipendente	€ 31 per ogni dipendente

conv. L. 467/4.8.78	codice fiscale, iscrizione CCIAA, matricola INAIL, oppure ha comunicato dati inesatti	Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.				
Perché ha ommesso di comunicare il numero del codice fiscale, iscrizione CCIAA, matricola INAIL, oppure ha comunicato dati inesatti						
art. 2, 1° c., D.L. 352/6.7.78, conv. L. 467/4.8.78	ha ommesso di comunicare entro 30 gg. la sospensione, variazione o cessazione dell'attività'	art. 2, 2° c., D.L.352/6.7.78, conv. L. 467 del 4.8.78. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	-----	€ 125	€ 42	€ 31
Perché ha ommesso di comunicare entro 30 gg. la sospensione, variazione o cessazione dell'attività'						

Il dispositivo della diffida deve contenere altresì l'elencazione di tutti gli atti indispensabili per la regolarizzazione delle omissioni rilevate (provvedendo a.....)

Si precisa che il codice tributo per le violazioni riguardanti il lavoro nero (maxi sanzione) e il libro unico del lavoro è 741T.

Per le sanzioni amministrative soggette alla quintuplicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1177, della legge 296/2006 il codice tributo è 741T o G..T per un quinto dell'importo e 698T per i restanti quattro quinti.



e l'allegato 2 per quelli non diffidabili;

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DI ILLECITI AMMINISTRATIVI

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 35, 7° comma, L. 24/11/81 n. 689)

NORMA VIOLATA	IPOTESI DELLA VIOLAZIONE	NORMA SANZIONATORIA	LIMITI DELLE SANZIONI GIA' AUMENTATI EX ARTT. 113 E 114 L. 689/81		SANZIONI IN MISURA RIDOTTA
			MINIMO	MASSIMO	
art. 3, comma 2, D. M.	non ha esibito tempestivamente	art. 39 comma 6 D.L. 112/2008	€ 200	€ 2.000	€ 400

9/7/2008 (datori di lavoro)	agli organi di vigilanza il libro unico del lavoro	convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/2008, n. 133			
art. 3, comma 3, D.M. 9/7/2008 (soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12)	non ha esibito la documentazione in possesso e/o il libro unico del lavoro detenuto entro quindici giorni.	art. 39 comma 6 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/2008, n. 133	€ 250	€ 2.000	€ 500
art. 3, comma 3, D. M. 9/7/2008 (soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della L. 11/1/1979, n. 12)	non ha esibito, la documentazione in possesso e/o il libro unico del lavoro detenuto entro quindici giorni (recidivo)	art. 39 comma 6 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/2008, n. 133	€ 500	€ 3.000	€ 1.000
art. 3, comma 3, D. M. 9/7/2008 (consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati)	non ha esibito la documentazione in possesso e/o il libro unico del lavoro detenuto entro quindici giorni	art. 40 comma 1 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/2008, n. 133	€ 100	€ 1.000	€ 200
art. 6, comma 1 e 2, D.M. 9/7/2008	non ha conservato per la durata di 5 anni il libro unico del lavoro	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/2008, n. 133	€ 100	€ 600	€ 200
art. 6, comma 1 e 2, D.M. 9/7/2008	non ha conservato per la durata di 5 anni i libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 39 del D.L.	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/2008, n. 133	€ 100	€ 600	€ 200

	112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133				
art. 39 comma 1 e 2 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/2008, n. 133 (violazione riferita a non più di dieci lavoratori).	ha effettuato registrazioni nel libro unico del lavoro non corrispondenti al vero	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/2008, n. 133	€ 150	€ 1.500	€ 300
art. 39 comma 1 e 2 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 21/08/2008, n. 133 (violazione riferita a più di dieci lavoratori)	ha effettuato registrazioni nel libro unico del lavoro non corrispondenti al vero	art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 21/08/2008, n. 133	€ 500	€ 3.000	€ 1.000
art. 42 del T.U. 30/5/1955, n. 797	ha omesso di inviare all'INPS i rendiconti dei contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai lavoratori	art. 85, 1° c., D.P.R. n. 797. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06	€ 255	€ 2580	€ 510
art. 3 L. 638/83	ha impedito ai funzionari addetti alla vigilanza l'esercizio dei propri poteri o ha scientemente fornito dati infedeli o incompleti	art. 3, 3° c., D.L. 11/5/1983. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 1290	€ 12910	€ 2580
Art.23 comma 3 L.4.4.52,	Rifiuto di fornire dati e/o	Art.23 comma 3 L.4.4.52 N.218.	€ 60	€ 645	€ 120

N.218	documentazione nel corso dell'ispezione.	Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.			
-------	--	---	--	--	--

AGRICOLTURA

art.5 D.Lvo n. 375/93	Ha ommesso di inviare all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività la denuncia aziendale (modello D.A. – fogli da 1 a 4)	art. 5, ultimo comma, D.Lvo 375/1993. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 515	€ 1290	€ 430
art. 5, 3° comma, D. Lvo n. 375/93, modificato dall'art. 9-ter, 3° comma, quarto periodo, Legge n. 608/96.	Ha ommesso di comunicare all'INPS con modello D.A. le modificazioni della consistenza aziendale aventi rilevanza sul fabbisogno lavorativo ovvero il passaggio dal modello semplificato del registro d'impresa a quello ordinario.	art. 5, ultimo comma, D.Lvo n. 375/93. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 515	€ 1290	€ 430
art. 5, 1° comma, D. Lvo n. 375/93	Ha inviato all'INPS la denuncia aziendale reticente e/o con elementi e dati infedeli.	art. 5, ultimo comma, D.Lvo n. 375/93. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 515	€ 1290	€ 430
art 6, commi 1° e 2°, del D.Lgs. 11/08/1993, 375	Ha ommesso di inviare all'INPS la denuncia trimestrale riguardante i lavoratori (mod. DMAG) e/o infedele presentazione della suddetta.	Art. 9-quater, comma 19° Legge 608/96. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 60	€ 385 per ogni dipendente	€ 120 per ogni dipendente
Art. 45, 1° e 2° comma, R.D. 7/12/1924, n.	Non ha rilasciato il certificato di licenziamento con l'indicazione dei dati	art. 45, 3° comma, R.D. 7/12/1924, n.	€ 25	€ 60	€ 20

2270.	prescritti al lavoratore nonostante la richiesta dello stesso e non ha fornito all'INPS entro 5 giorni dalla richiesta le relative informazioni	2270.			
Art. 10, Legge 9/1/63 n.9.	Omessa, inesatta o incompleta presentazione della dichiarazione aziendale da parte dei Coltivatori Diretti e dei concedenti a mezzadria.	Art. 25, 1° comma, Legge 9/1/63, n. 9. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 35	€ 150	€ 50
Art. 10, Legge 9/1/63 n.9	Rifiuto di controfirmare la dichiarazione aziendale da parte dei mezzadri e coloni.	Art. 25, 2° comma, Legge 9/1/63, n. 9. Importi quintuplicati ex Art. 1 comma 1177 L. 296/06.	€ 35	€ 115	€ 38

Si precisa che il codice tributo per le violazioni non sanabili riguardanti il lavoro nero (maxi sanzione) e il libro unico del lavoro è 741T. Per le sanzioni amministrative soggette alla quintuplicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1177, della legge 296/2006 il codice tributo è 741T o G..T per un quinto dell'importo e 698T per i restanti quattro quinti.

- mutuare gli strumenti di tutela e la relata di notifica dal **verbale unico base azDM ver.1 principale**;
- verificare la completezza del documento prodotto e la sua conformità al verbale unico di accertamento e notificazione;
- stampare ed allegare gli eventuali prospetti riepilogativi, i DM10/V e i prospetti riepilogativi delle sanzioni, indicandoli nella sezione 4 del verbale (procedura di notifica);
- completare gli adempimenti inviando i dati statistici e i relativi DM10/V prodotti con le modalità in uso.

4) Prorogato ancora il regime transitorio per i neocomunitari

È stato ulteriormente prorogato il periodo transitorio per l'assunzione di lavoratori provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania, cd. "neocomunitari". Ancora per tutto il 2011 per instaurare il rapporto di

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

lavoro sarà necessario richiedere il nulla osta. È stato reso noto con una circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (circolare n. 707 del 31 gennaio 2011), che l'Italia ha deciso di continuare ad avvalersi del regime transitorio, relativamente alle procedure per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2011 in vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato.

Sono confermate, peraltro, le deroghe già disposte negli anni precedenti in materia di accesso al lavoro subordinato per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità. La deroga riguarda in particolare i settori agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, nonché il personale dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'articolo 27 del T.U. sull'immigrazione e lavoro stagionale. Ai fini dell'applicazione delle suddette deroghe restano valide le istruzioni e chiarimenti forniti dalle circolari congiunte Ministero dell'Interno – Ministero della Solidarietà Sociale n. 2 del 28 dicembre 2006, n. 3 del 3 gennaio 2007, n. 1 del 4 gennaio 2008, n. 1 del 14 gennaio 2009 e n. 2 del 20 gennaio 2010. Per tutti i restanti settori produttivi, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari deve essere effettuata attraverso la presentazione della richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione utilizzando l'apposita modulistica (mod. sub neocomunitari). La modulistica deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R allo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia dove sarà svolta l'attività lavorativa. Lo Sportello Unico rilascerà il prescritto nulla osta tramite la procedura semplificata.

5) Incentivi all'occupazione previsti in via sperimentale dalla legge n. 191/09, art. 2, commi 134, 135 e 151 - Circolare Inps n. 22/11

Con la circolare n. 22/11, l'Inps ha fornito le istruzioni operative per fruire dei benefici contributivi introdotti in via sperimentale dalla Legge n. 191/09, art. 2, commi 134, 135 e 151, in favore delle imprese che assumono lavoratori disoccupati. Le modalità di attuazione della suddetta normativa sono state richiamate nei decreti interministeriali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010 e riguardano l'assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni titolari di indennità di disoccupazione non agricola; l'assunzione o il mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato ed infine l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.

La nota in oggetto chiarisce inizialmente che le richiamate modalità operative riguardano i benefici connessi alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2010, mentre per le assunzioni successive a tale data sarà necessario attendere, ai fini della proroga delle agevolazioni per l'anno 2011, l'emanazione di un apposito nuovo decreto interministeriale, così come previsto dall'art. 1, co. 33 della L. n. 220/10.

Le richieste di incentivo, ricorda l'Inps, possono essere accolte nei limiti delle risorse stanziare, ossia 120 milioni di euro in caso di assunzioni di lavoratori disoccupati ultracinquantenni ed in caso di assunzione o mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva. Per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile, l'incentivo spetta nei limiti delle risorse stanziare, ossia 12 milioni di euro per l'anno 2010 e verrà erogato a conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali.

La fruizione delle agevolazioni è comunque subordinata al possesso della regolarità contributiva, ossia al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 1, commi 1175 e 1176 della Legge n. 296/06 e dal D.M. 24 ottobre 2007 relative al Durc, nonché al rispetto delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed infine all'applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per accedere ai suddetti benefici, i datori di lavoro dovranno presentare la domanda, entro il 28 febbraio 2011, esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell'applicazione ``DiResCo``, disponibile sul portale dell'Istituto nella sezione servizi on line.

Nel far rinvio alla nota in oggetto per ciò che concerne la descrizione delle condizioni stabilite per accedere alle tre diverse forme di incentivi, l'Inps ricorda che, relativamente alla misura agevolativa prevista dal comma 134 dell'art. 2 della Legge n. 191/09, questa è pari alla riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti ed interessa la durata del rapporto di lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Relativamente al secondo periodo del comma 134 dell'art. 2 della Legge n. 191/09, quando ricorrono le condizioni previste dalla norma, al datore di lavoro spetta il prolungamento della riduzione contributiva oltre la scadenza originaria e fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento del lavoratore, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Le due forme agevolative sopra descritte, essendo riconosciute nei limiti di 120 milioni di euro complessivamente stanziati, impongono all'Istituto di formulare una graduatoria di ammissione al beneficio, che sarà pubblicata sul portale dell'Inps stesso. Nel caso in cui le risorse stanziati si dimostrassero insufficienti, l'incentivo verrà riconosciuto seguendo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione, della proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. In caso di continuazione del rapporto di lavoro, si terrà conto della data di scadenza dell'agevolazione originaria o, se più recente, la data di maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva.

Con riferimento all'incentivo riconosciuto ai sensi del comma 151 dell'art. 2 della Legge n. 191/09, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla norma, al datore di lavoro spetterà, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un importo mensile pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe spettato a titolo di contribuzione figurativa.

Anche in questo caso, essendo l'agevolazione riconoscibile nei limiti delle risorse stanziati, pari a 12 milioni di euro, l'Inps, nella circostanza di superamento di tale limite, provvederà a formulare una graduatoria che terrà conto dell'ordine cronologico di lavoro, decorrenza dell'assunzione/trasformazione.

6) Compilazione del flusso Uniemens - Nuove modalità di gestione e comunicazione dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che possono dar luogo ad integrazione salariale - Nuove modalità di esposizione delle giornate di lavoro prestate ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

L'Inps, con l'allegata circolare n. 13 del 28 gennaio scorso, nell'evidenziare che l'Uniemens rappresenta il miglior strumento per rendere all'Istituto previdenziale ogni tipo di informazione relativa al rapporto di lavoro, ha comunicato le nuove modalità di gestione e comunicazione dei dati necessari per la presentazione delle richieste di Cig e della DS con i requisiti ridotti.

Con riferimento alla Cassa Integrazione Guadagni, la nota evidenzia che è immediatamente operativo il nuovo sistema di gestione che si basa sulla raccolta mensile, tramite il flusso Uniemens,

di tutte le informazioni utili alla gestione dell'evento sospensivo, indipendentemente dalla tipologia di CIG (ordinaria, straordinaria o in deroga) e dalla modalità di pagamento.

Fino al mese di paga maggio 2011, sarà comunque possibile continuare a gestire gli eventi, anche relativi a nuove domande di CIG, con le modalità oggi in uso.

Tale nuovo sistema di comunicazione comunque non solleva l'azienda, ai fini dell'autorizzazione alla CIG, dal dover presentare la domanda alla competente amministrazione con le ordinarie modalità e nei termini di legge, mentre la presentazione all'INPS della domanda per le nuove richieste e salva la fase di transizione dovrà essere presentata on line, mediante la procedura messa a disposizione nei servizi internet dell'Istituto.

A tal riguardo l'Inps informa che a breve saranno fornite apposite istruzioni per assicurare la necessaria identificazione del soggetto che inoltra la domanda mediante un sistema di delega esplicita.

Qualora la domanda di CIG, modd. SR21, SR38, SR 40 o SR 100, sia presentata prima del flusso Uniemens relativo al primo mese in cui si verifica la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, la procedura di accettazione on line rilascerà in automatico uno specifico codice ``ticket``, volto ad identificare in maniera univoca la domanda e che andrà, successivamente, riportato nel campo ticket all'interno del flusso Uniemens , finché non pervenga la relativa autorizzazione.

Viceversa, se il flusso Uniemens è presentato prima dell'inoltro della domanda di CIG, il ``ticket`` sarà rilasciato da un apposito servizio internet e andrà poi riportato nella domanda di CIG, oltre che all'interno del flusso Uniemens.

Per tutte le tipologie di CIG, l'azienda dovrà comunque inviare domanda on line all'INPS, ai fini della generazione o dell'indicazione del ticket, per l'abbinamento con le denunce Uniemens.

L'Istituto fa comunque presente che il conguaglio verrà autorizzato ed il pagamento diretto potrà essere emesso soltanto dopo l'accoglimento della domanda di CIG e nei limiti dell'accoglimento stesso.

In virtù di quanto sopra, i modelli SR42 e SR49 sono stati aboliti con effetto immediato, mentre il modello SR41 (prospetto per il pagamento diretto delle integrazioni salariali) resta in vigore solo per la gestione ``a stralcio`` delle CIG a pagamento diretto, gestite con il vecchio sistema, in quanto iniziate prima o durante il periodo di transizione.

Con riferimento alla disoccupazione con i requisiti ridotti, dalla dichiarazione di competenza gennaio 2011 il flusso Uniemens viene arricchito con il dato relativo alle giornate effettivamente lavorate per ogni singola settimana. Tuttavia, la gestione delle domande di disoccupazione con requisiti ridotti in competenza 2010, da presentare entro e non oltre il 31 marzo 2011, seguirà le procedure di liquidazione attualmente in uso. Anche alle informazioni relative alle giornate di lavoro effettivamente prestato, si applica la fase di transizione fino al mese di paga maggio 2011.

Riepilogando, la nuova struttura del sistema di comunicazione dati, a cui si fa rinvio per quanto più ampiamente specificato nel documento tecnico allegato alla circolare in oggetto, prevede l'esposizione di informazioni utili all'accredito figurativo, al calcolo della prestazione, alle politiche attive e al pagamento diretto o conguaglio da parte dell'azienda.

7) INPS - NUOVI VALORI DAL 1 GENNAIO 2011: MINIMALE E MASSIMALE CONTRIBUTIVO; LIVELLO DI REDDITO AI FINI DELL'APPLICAZIONE ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1%; MATERNITÀ OBBLIGATORIA IMPORTO A CARICO DELLO STATO; LAVORATORI SPEDALIZZATI

L'Inps con circolare n. 24 del 1° febbraio 2011 ha comunicato i seguenti aggiornamenti in materia di contribuzione a valere dal 1° gennaio 2011:

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

a) Minimali di contribuzione

I limiti giornalieri di retribuzione imponibile a valere per l'anno 2011 sono così determinati:

- Dirigenti	euro	123,09
- Impiegati	euro	44,49
- Operai	euro	44,49

Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 6,67.

b) Limite retribuzione per l'applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici

Come è noto l'art. 3-ter della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L'Inps ha comunicato che tale limite è fissato per l'anno 2011 in euro 43.042,00. Pertanto per l'anno in corso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l'importo mensile di euro 3.587,00 (rapportato a 12 mensilità).

Si rammenta che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIAMENS, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.

L'imponibile della contribuzione aggiuntiva (da indicare nel campo <ImponibileCtrAgg>) è "un di cui" dell'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>. Al contrario l'importo della contribuzione aggiuntiva dell'1% (da indicare nel campo <ContribAggCorrente>) non è "un di cui" del valore indicato nell'elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.

c) Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995

Il massimale annuo contributivo previsto dall'art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31/12/1995, è pari per l'anno 2011 ad euro 93.622,00.

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIAMENS, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>. L'imponibile eccedente il massimale non è compreso nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

d) Indennità di maternità obbligatoria - importo a carico dello Stato - anno 2011

Per l'anno 2011 l'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è fissato in euro 1.916,22.

L'art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, l'importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n. 3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003). Per l'anno 2011 tale limite è fissato in euro 1.946,88.

L'importo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell'elemento <IndMat2Fascia>.

e) Regolarizzazione per il mese di gennaio 2011

Con la circolare in commento l'Istituto ha dettato le istruzioni operative cui le imprese si dovranno attenere nel caso non abbiano potuto tenere conto, per il versamento dei contributi del mese di gennaio 2011, dei sopraccitati nuovi importi. In particolare per la regolarizzazione del mese di gennaio 2011, da effettuarsi entro il 16 maggio 2011, le imprese:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1.1.2011 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Per quanto attiene la sola regolarizzazione in ordine alla **retribuzione su cui va applicata l'aliquota 1% ai fini pensionistici** l'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell'elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz> .

f) Indennità di malattia per i lavoratori spediti con familiari a carico - limiti di reddito mensile anno 2011

L'Inps con circolare n. 1/2011 ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l'anno 2011 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari. I nuovi importi, da valere per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011 sono così determinati:

- euro 658,29 mensili per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- euro 1.152,02 mensili per due genitori.

Per la generalità delle imprese i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell'assegno per il nucleo familiare). Sono invece di interesse per la determinazione dell'indennità economica di malattia a favore dei lavoratori ricoverati.

Secondo le norme vigenti, in caso di ricovero in luogo di cura e per tutto il periodo degenza, la misura dell'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps è ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%, anziché 50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il ventesimo giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo - e l'indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori ricoverati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per l'anno 2011 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata circolare.

8) INPS - NUOVI VALORI 1° GENNAIO 2011: IMPORTO MASSIMALE CASSA

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

INTEGRAZIONE GUADAGNI

Con circolare n. 25 del 4 febbraio 2011 l'Inps ha comunicato i nuovi importi del massimale mensile del trattamento di cassa integrazione guadagni a valere dal 1° gennaio 2011.

I trattamenti di CIG dalla data del 1° gennaio 2011 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati.

RETRIBUZIONI INFERIORI O UGUALI AD EURO 1.961,80 (comprehensive delle mensilità aggiuntive)	
Importo mensile lordo	Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 906,80	euro 853,84
Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici	Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 1.088,16	euro 1.024,61

RETRIBUZIONI SUPERIORI AD EURO 1.961,80 (comprehensive delle mensilità aggiuntive)	
Importo mensile lordo	Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 1.089,89	euro 1.026,24
Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici	Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 1.307,87	euro 1.231,49

9) Distacco - Svolgimento dell'attività lavorativa in luogo diverso dalla sede del distaccatario
La dislocazione del lavoratore presso la sede dell'impresa distaccataria, pur rappresentando l'ipotesi statisticamente più ricorrente, non può costituire elemento indispensabile al corretto utilizzo dell'istituto.

Questo il principio contenuto nell'allegata nota n. 1 del 2 febbraio scorso, con la quale il Ministero del Lavoro ha risposto all'interpello formulato dalla CNA in merito alla legittimità dell'utilizzo dell'istituto del distacco nel caso in cui il lavoratore distaccato espleti la propria attività in luogo diverso dalla sede del distaccatario.

Nel giungere a tale ultimo principio, il dicastero ricorda che gli elementi caratterizzanti del distacco sono:

- l'interesse del distaccante;
- la temporaneità del distacco;
- lo svolgimento di una determinata e specifica attività lavorativa;

ai quali si aggiunge, nell'edilizia, ex art. 96 del ccnl, il consenso del lavoratore.

Accertata l'esistenza di tali requisiti, il luogo dello svolgimento dell'attività da parte del lavoratore distaccato, pertanto, non costituisce requisito indispensabile.

INTERPELLO N. 1/2011
Roma, 2 febbraio 2011

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

*Alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Via G.A. Guattani 13
00161 Roma*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. 25/I/0001387

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – distacco ex art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 – svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede del distaccatario.

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta

interpretazione dell'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del distacco.

In particolare, l'istante chiede chiarimenti in merito alla sussistenza di eventuali vincoli logistici riferibili allo svolgimento della prestazione lavorativa, ossia se sia legittimo l'utilizzo dell'istituto nel caso in cui il lavoratore distaccato espleti la propria attività in luogo diverso dalla sede del distaccatario.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Ai fini della configurazione giuridica del distacco, occorre richiamare i requisiti di legittimità fissati dall'art. 30 citato, ricordando che l'istituto in esame non determina una novazione soggettiva del rapporto di lavoro, ovvero il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione, ma produce l'effetto di modificare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell'originario contratto di lavoro. Si tratta, dunque, di una vicenda "interna" al rapporto, in quanto il distaccante resta l'unico titolare dello stesso.

Il medesimo articolo individua, quali elementi caratterizzanti l'istituto:

- l'interesse del distaccante;
 - la temporaneità del distacco;
 - lo svolgimento di una determinata attività lavorativa,
- elementi tutti indispensabili ai fini del legittimo ricorso al distacco.

2

Con riferimento al primo requisito, si evidenzia che il distacco può essere giustificato da un qualsiasi **interesse produttivo del distaccante**, anche di carattere non economico che, tuttavia, non deve coincidere con l'interesse alla mera somministrazione di lavoro.

Tale interesse, come precisato da questo Ministero, con circolare n. 28/2005, deve essere *specifico, rilevante, concreto e persistente*, accertato caso per caso, in base alla natura dell'attività espletata e non semplicemente in relazione all'oggetto sociale dell'impresa. È pertanto necessaria una puntuale individuazione delle finalità perseguite con il distacco – quindi **temporalmente limitato** – evitando l'utilizzo di "clausole di stile" ed evidenziando, anche nel caso di distacco del lavoratore verso un'impresa facente parte dello stesso gruppo, la sussistenza di uno specifico interesse dell'imprenditore distaccante.

Il terzo ed ultimo requisito dell'istituto è costituito dallo svolgimento di una **determinata attività lavorativa**; ciò significa che il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell'interesse proprio del distaccante.

Quelli indicati sono dunque gli unici requisiti che il Legislatore ha inteso richiedere ai fini di un legittimo ricorso al distacco, mentre la dislocazione del lavoratore presso la sede dell'impresa distaccataria, pur rappresentando l'ipotesi "statisticamente" più ricorrente, **non può costituire un elemento indispensabile al corretto utilizzo dell'istituto.**

Il luogo di lavoro del lavoratore distaccato costituisce mera modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dunque come tale non sembra assumere particolare rilievo – potendosi individuare addirittura nella stessa sede del datore di lavoro distaccante – nel momento in cui sia già

accertata la sussistenza dei requisiti indicati e, primo fra tutti, l'interesse del datore di lavoro. Va, peraltro, sottolineato che la natura dell'attività esercitata dal distaccante può giustificare l'espletamento della prestazione lavorativa in una o più sedi diverse da quella propria dell'azienda distaccataria (ad es. trasporto, manutenzione d'impianti, controllo di sistemi informatici, eventuali prestazioni di natura intellettuale, ecc.).

Fermo restando quanto sopra, la prestazione del lavoratore presso una sede di lavoro diversa da quella del distaccatario costituisce dunque un elemento di fatto della prestazione che potrà eventualmente essere valutato, unitamente agli altri, per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti di legittimità e l'assenza di condotte elusive della normativa in esame.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

10) Condotta antisindacale - Inottemperanza a decreto del giudice - Poteri del personale ispettivo

Con l'allegata nota del 2 febbraio scorso il Ministero del Lavoro, in risposta all'interpello formulato dall'Assotrasporti, in merito ai poteri del personale ispettivo in caso di inottemperanza al decreto del giudice con cui viene ordinata al datore di lavoro di cessare una condotta antisindacale, precisa che *"lo stesso potrà impartire una prescrizione obbligatoria, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n. 124/2004, avente lo stesso contenuto di quanto stabilito dal giudice, ed eventualmente richiamando il decreto medesimo nel corpo della prescrizione"*.

INTERPELLO N. 5/2011

Roma, 2 febbraio 2011

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

A ASSOTRASPORTI

Piazza Garibaldi 73

80142 Napoli

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0001399

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello – art. 28 L. n. 300/1970 – condotta antisindacale – inottemperanza al decreto del giudice – poteri del personale ispettivo.

Il Sindacato Nazionale Assotrasporti ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine ai poteri del personale ispettivo in caso di inottemperanza al decreto del giudice con cui viene ordinato al datore di lavoro di cessare la condotta antisindacale, nelle more del giudizio ex art. 650 c.p., con cui si punisce la *"inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"*.

Si fa riferimento alle ipotesi in cui il personale ispettivo venga a conoscenza

dell'inottemperanza da parte del datore di lavoro del decreto dell'Autorità giudiziaria, prima che

venza definito il procedimento penale ex art. 650 c.p. con cui il giudice potrebbe irrogare, al medesimo datore inadempiente, la sanzione dell'arresto o dell'ammenda.

Nell'ambito dei poteri posti in capo al personale ispettivo di questo Ministero, la questione potrebbe porsi esclusivamente con riguardo al potere di prescrizione obbligatoria ex art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, in quanto afferente a violazioni di carattere penale.

La norma richiamata prevede infatti in capo al personale ispettivo che rilevi violazioni di carattere penale – punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero della sola ammenda – l'obbligo di impartire una prescrizione obbligatoria con gli effetti, nel caso di adempimento della medesima, di estinzione del reato ex art. 24 D.Lgs. n. 758/1994.

La prescrizione obbligatoria appare astrattamente applicabile, in quanto l'inottemperanza al decreto costituisce violazione di carattere penale punita con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Pertanto, laddove il personale ispettivo accerti che il datore di lavoro non abbia adempiuto all'ordine impartito dall'A.G. come rilevabile dal decreto, eventualmente prodotto dalle organizzazioni sindacali interessate, lo stesso personale provvederà ad impartire una prescrizione

avente il medesimo contenuto di quanto stabilito dal giudice, eventualmente richiamando il decreto stesso nel corpo della provvedimento prescrittivo.

Ciò posto, al fine di coordinare l'attività del personale ispettivo con le fasi di un procedimento penale eventualmente già in corso – e rispetto al quale non sarà invece possibile l'applicazione della

procedura *de quo* – lo stesso personale ispettivo, prima di procedere alla applicazione della prescrizione, avrà cura di contattare l'Autorità inquirente territorialmente competente.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

11) Istanza di interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/04 - Ammissibilità dilazione sanzioni amministrative provenienti da verbale di accertamento di illecito amministrativo

Con risposta ad istanza di interpello n. 4/11, la Direzione Generale Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha fornito alcune importanti indicazioni in merito alla possibilità di una estensione analogica del regime di pagamento rateale della pena pecuniaria per chi versi in condizioni economiche disagiate, ex art. 26 della L. n. 689/1981, anche prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione e già nella fase immediatamente successiva alla contestazione e notificazione del verbale unico di accertamento. Dal combinato disposto degli artt. 16, 18, 22 e ss. della L. n. 689/1981, si desume che l'ordinanza ingiunzione costituisce il provvedimento definitivo dell'intero procedimento amministrativo che, invero, ha inizio con il verbale unico di accertamento e notificazione dell'illecito. Il verbale unico, rappresentando solo il primo atto di un procedimento che deve concludersi con l'adozione di un'ordinanza ingiunzione oppure, diversamente, con un provvedimento di archiviazione, non può costituire in alcun modo titolo esecutivo o comunque atto di irrogazione della sanzione. Tale presupposto induce ad escludere la possibilità di disporre il pagamento rateale in un momento antecedente l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, in quanto solo da quest'ultima scaturisce l'applicazione definitiva della sanzione, la cui rateizzazione costituisce una semplice modalità di pagamento. Tuttavia, la nota ministeriale in oggetto conferma che, a seguito di notifica di verbali unici di accertamento e in presenza di motivate e comprovate istanze di dilazioni, gli Uffici provvederanno, previa informazione all'istante della non immediata ammissibilità di tale richiesta, ad accelerare l'iter di trasmissione del rapporto all'Ufficio legale che, in tempi brevi, procederà all'istruttoria di propria competenza. Nella circostanza in cui l'accertamento sia ritenuto fondato verrà emanata l'ordinanza ingiunzione, che sarà quantificata

tenendo conto sia della volontà del destinatario di pagare gli importi in forma rateale, sia dell'impossibilità tecnica di accoglimento della richiamata richiesta di dilazione in tale fase. Nei confronti dell'ordinanza, l'istante potrà comunque riproporre, nei 30 giorni successivi alla notifica, la richiesta di dilazione che, in tale fase della procedura, sarà pienamente accoglibile

12) Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, di disoccupazione e importo dell'assegno per attività socialmente utili, relativi all'anno 2011

L'Inps, con l'allegata circolare n. 25/11, ha diramato le nuove misure relative agli importi massimi da corrispondere nell'anno 2011 ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione. La Legge n. 427/80, così come modificata dall'art. 1, co. 27, della L. n. 247/07 prevede, al riguardo, che gli importi massimi mensili delle integrazioni salariali e la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, siano incrementati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per effetto dell'art. 2, co. 150, della Legge n. 191/10, Finanziaria 2010, a partire dal 1° gennaio 2010, anche i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, di cui all'art. 9 della L. n. 427/75, sono incrementati della misura percentuale sopra indicata. Gli importi, al lordo e al netto della riduzione del 5,84%, riguardanti i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, di cui alla L. n. 427/80, come modificata dall'art. 1, co. 5 della L. n. 451/94 e dall'art. 1, co. 27 della L. n. 247/07, risultano fissati, per il presente anno, nelle misure di seguito indicate :

- euro 906,80	853,84
- euro 1.089,89	1.026,24

Relativamente al settore edile e lapideo, l'art 2, co. 1, della L. n. 549/95 prevede che, nel caso di intemperie stagionali, i massimali di riferimento, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86 pari al 5,84%, siano ulteriormente incrementati del 20% e pertanto sono pari ad:

- euro 1.088,16	1.024,61
- euro 1.307,87	1.231,49

L'ammontare della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l'applicazione dei suddetti massimali è stata fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in euro 1.961,80. Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, di cui all'art. 11 commi 2 e 3 della L. n. 223/91, nonché all'art. 3, co. 3 della L. n. 451/94, per l'anno 2011, trovano applicazione, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86 pari al 5,84% i seguenti importi:

- euro 906,80	853,84
- euro 1.089,89	1.026,24

Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, di cui alla L. n. 427/75, per il presente anno, viene corrisposto l'importo di euro 592,89, ovvero 558,27 euro al netto della riduzione del 5,84%. La misura degli importi massimi mensili relativi all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per l'anno 2011, sono pari ad euro 906,80 e ad euro 1.089,89, mentre i massimali relativi all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti sono pari ad euro 892,96 ed euro 1.073,25.

13) Compilazione del flusso Uniemens - Nuove modalità di gestione e comunicazione dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che possono dar luogo ad integrazione salariale - Nuove modalità di esposizione delle giornate di lavoro prestate ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

L'Inps, con la circolare n. 13 del 28 gennaio scorso, nell'evidenziare che l'Uniemens rappresenta il miglior strumento per rendere all'Istituto previdenziale ogni tipo di informazione relativa al rapporto di lavoro, ha comunicato le nuove modalità di gestione e comunicazione dei dati necessari per la presentazione delle richieste di Cig e della DS con i requisiti ridotti.

Con riferimento alla Cassa Integrazione Guadagni, la nota evidenzia che è immediatamente operativo il nuovo sistema di gestione che si basa sulla raccolta mensile, tramite il flusso Uniemens, di tutte le informazioni utili alla gestione dell'evento sospensivo, indipendentemente dalla tipologia di CIG (ordinaria, straordinaria o in deroga) e dalla modalità di pagamento.

Fino al mese di paga maggio 2011, sarà comunque possibile continuare a gestire gli eventi, anche relativi a nuove domande di CIG, con le modalità oggi in uso.

Tale nuovo sistema di comunicazione comunque non solleva l'azienda, ai fini dell'autorizzazione alla CIG, dal dover presentare la domanda alla competente amministrazione con le ordinarie modalità e nei termini di legge, mentre la presentazione all'INPS della domanda per le nuove richieste e salva la fase di transizione dovrà essere presentata on line, mediante la procedura messa a disposizione nei servizi internet dell'Istituto.

A tal riguardo l'Inps informa che a breve saranno fornite apposite istruzioni per assicurare la necessaria identificazione del soggetto che inoltra la domanda mediante un sistema di delega esplicita.

Qualora la domanda di CIG, modd. SR21, SR38, SR 40 o SR 100, sia presentata prima del flusso Uniemens relativo al primo mese in cui si verifica la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, la procedura di accettazione on line rilascerà in automatico uno specifico codice "ticket", volto ad identificare in maniera univoca la domanda e che andrà, successivamente, riportato nel campo ticket all'interno del flusso Uniemens, finché non pervenga la relativa autorizzazione.

Viceversa, se il flusso Uniemens è presentato prima dell'inoltro della domanda di CIG, il "ticket" sarà rilasciato da un apposito servizio internet e andrà poi riportato nella domanda di CIG, oltre che all'interno del flusso Uniemens.

Per tutte le tipologie di CIG, l'azienda sarà comunque tenuta ad inviare domanda on line all'INPS, ai fini della generazione o dell'indicazione del ticket, per l'abbinamento con le denunce Uniemens.

L'Istituto fa comunque presente che il conguaglio verrà autorizzato ed il pagamento diretto potrà essere emesso soltanto dopo l'accoglimento della domanda di CIG e nei limiti dell'accoglimento stesso.

In conseguenza di quanto sopra, i modelli SR42 e SR49 sono stati aboliti con effetto immediato, mentre il modello SR41 (prospetto per il pagamento diretto delle integrazioni salariali) resta in vigore solo per la gestione "a stralcio" delle CIG a pagamento diretto, gestite con il vecchio sistema, in quanto iniziate prima o durante il periodo di transizione.

Con riferimento alla disoccupazione con i requisiti ridotti, dalla dichiarazione di competenza gennaio 2011 il flusso Uniemens viene arricchito con il dato relativo alle giornate effettivamente lavorate per ogni singola settimana. Tuttavia, la gestione delle domande di disoccupazione con requisiti ridotti in competenza 2010, da presentare entro e non oltre il 31 marzo 2011, seguirà le procedure di liquidazione attualmente in uso. Anche alle informazioni relative alle giornate di lavoro effettivamente prestate, si applica la fase di transizione fino al mese di paga maggio 2011.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Riepilogando, la nuova struttura del sistema di comunicazione dati, a cui si fa rinvio per quanto piu` ampiamente specificato nel documento tecnico allegato alla circolare in oggetto, prevede l'esposizione di informazioni utili all'accredito figurativo, al calcolo della prestazione, alle politiche attive e al pagamento diretto o conguaglio da parte dell'azienda.

24 febbraio 2011

Massimo Pipino